



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI  
SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Arianna D'Addabbo  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. /2012 promossa da:

SOCIETA' CORRENTISTA

BANCO

contro

- attori -

- convenuta -

CONCLUSIONI

PER SOCIETA'

Accertare, in ragione dell'elaborato peritale e delle argomentazioni sviluppate in narrativa, che la Banca s.p.a. ha applicato tassi di usura nei confronti della società



- riconoscere, pertanto, l'invalidità della determinazione e della applicazione degli interessi debitori ultra-legali, di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, delle competenze e delle remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;
- accertare che sul conto corrente *de quo* si sono rinvenuti interessi non dovuti;
- verificare, in ogni caso, come l'istituto avverso abbia agito in dispregio della L. 108/96, perpetrando il reato di usura trasmettendo, se del caso, gli atti del presente giudizio alla Procura della Repubblica competente.
- per tutte le argomentazioni esposte in narrativa, in virtù delle rielaborazioni peritali e delle determinazioni del CTU, accertare che l'avverso istituto di credito è debitore nei confronti degli attori per € 2.640,86. Per l'effetto, condannare la Banca a corrispondere alla società la somma di € 2.640,86.
- Col favore delle spese e degli emolumenti di causa, da attribuirsi ai sottoscritti difensori, i quali dichiarano di averne fatto anticipo *ex art. 93 c.p.c.*

PER BANCO

Voglia il Tribunale Illustrissimo, *contrariis reiectis*  
PRELIMINARMENTE

1. Dichiarare la carenza di legittimazione attiva dei Signori fideiussori in relazione a tutte le domande finalizzate ad ottenere una pronuncia di condanna della Banca convenuta in favore della società s.n.c.

NEL MERITO

2. Respingere tutte e singolarmente le domande avanzate dagli attori, mandando assolta la Banca Popolare Commercio e Industria convenuta dagli e qualsiasi pretesa contro la stessa avanzata.

IN VIA RICONVENZIONALE

3. Condannare la società snc in persona del suo socio amministratore pro tempore – ed in via sostituzionale dei suoi fideiussori al pagamento in favore della Banca s.p.a. della somma complessiva di € 32.766,52, oltre ad interessi legali successivi al 16.4.2013 sul saldo debitore del conto corrente ed agli interessi legali dalla scadenza delle singole rate sino al saldo.

IN OGNI CASO

- 4. Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre a rimborso spese generali (dovuto *ex art. 13 comma 10 L. 31.12.2012 n. 247*), oltre oneri previdenziali e tributari come per legge.
- 5. Con condanna degli attori in solido tra loro per responsabilità aggravata *ex art. 96 c.p.c.*, da determinarsi in via equitativa.

EX PARTE CREDITORIS



### Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, la società correntista

e i fideiussori

convenivano in giudizio la Banca

s.p.a. chiedendo, in via principale, di accertare e dichiarare

nullità totale o parziale del contratto di conto corrente e per l'applicazione di un

tasso di interesse usurario e di interessi anatocistici ed in ogni caso di condannare la convenuta alla

restituzione di quanto indebitamente pagato ed al risarcimento del danno.

In particolare parte attrice fondava le sue domande su una perizia di parte, allegata all'atto introduttivo del giudizio.

Si costituiva la convenuta, eccependo in via preliminare sia il difetto di legittimazione attiva dei fideiussori

in relazione a tutte le domande proposte, che

riguardavano contratto, pagamenti e danni non riconducibili ai garantiti ma al debitore principale, sia

la prescrizione dei diritti restitutori relativi ad operazioni antecedenti il 14.12.2002; nel merito

chiedeva il rigetto delle domande attoree e in via riconvenzionale il pagamento della somma di euro 32.766,52 oltre interessi legali successivi al 16/12/2013.

Disposta ed espletata la CTU contabile, all'udienza del 24.6.2015 la causa veniva trattenuta in decisione.

In via preliminare va accolta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dei fideiussori formulata dalla convenuta, non essendo gli stessi parti del contratto di conto corrente e non avendo effettuato pagamenti e/o subito danni.

Va altresì accolta l'eccezione di prescrizione relativa a pretese restitutorie antecedenti al 14.12.2002, atteso che il primo atto interruttivo della prescrizione decennale da parte attrice è costituito dalla notifica dell'atto di citazione del 14.12.2012.

Nel merito la domanda formulata dagli attori è infondata e pertanto va rigettata.

Infatti l'espletata CTU – le cui conclusioni meritano di essere pienamente condivise, in quanto basate su un completo, approfondito e coerente studio della documentazione prodotta in atti e peraltro non contestate dal consulente di parte – ha accertato che tutte le spese applicate dalla Banca (ivi compresa la commissione di massimo scoperto) sono state pattuite al momento della stipulazione del contratto e che non si è verificato alcuno sforamento dei tassi soglia antiusura previsti dalla legge 108/96 (pur includendo la commissione di massimo scoperto nel secondo addendo della formula del T.E.G nel calcolo del tasso) e nessun effetto anatocistico precluso dalla legge, essendo gli interessi stati calcolati, a partire dal 30.6.2000, nel rispetto delle disposizioni di



cui alla Delibera CICR 9.2.2000, così come indicato nell'estratto conto del 30 giugno 2000 prodotto dalla convenuta.

Inoltre si esclude la configurabilità dell'usura soggettiva, atteso che parte attrice non ha provato né il requisito dello squilibrio tra le prestazioni contrattuali, consistente nella sproporzione degli interessi rispetto alla prestazione di denaro, anche avendo riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari; né la condizione di difficoltà economica, la quale non si desume solo dall'esistenza di debiti pregressi, ma presuppone che il cliente non sia in grado di ottenere altrove ed a condizioni migliori la prestazione di denaro a lui occorrente, in modo tale che la sua libertà di scelta contrattuale ne risulti fortemente limitata (cfr. Cassazione n. 19282/2014 *"Ai fini della configurabilità della c.d. usura soggettiva, reato previsto dall'articolo 644 comma 3 seconda parte del codice penale, è onere del cliente allegare e provare (e non sussiste dunque in re ipsa) dinanzi al giudice di merito sia il requisito dello squilibrio tra le prestazioni contrattuali, consistente nella sproporzione degli interessi rispetto alla prestazione di denaro, anche avendo riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari; sia la condizione di difficoltà economica, la quale non si desume solo dall'esistenza di debiti pregressi, ma presuppone che il cliente non sia in grado di ottenere altrove ed a condizioni migliori la prestazione di denaro a lui occorrente, in modo tale che la sua libertà di scelta contrattuale ne risulti fortemente limitata."*)

Gli attori, nella comparsa conclusoria, senza contestare minimamente la CTU, richiamano la consulenza di parte, al fine di sostenere la fondatezza delle proprie pretese, nella quale peraltro è precisato che non sono state considerate le condizioni economiche pattuite tra le parti ma unicamente i "tassi e le valute utilizzati dalla banca", di cui agli estratti di conto corrente.

In ordine alla perizia di parte occorre premettere, in generale, che essa non ha valore probatorio, ma ha mero valore indiziario, al pari di un documento di provenienza di un terzo, e che, di conseguenza, è liberamente apprezzabile nel giudizio.

La estrema lacunosità della documentazione considerata dal perito di parte nell'elaborazione dei conteggi inficia l'attendibilità della consulenza, che ricostruisce lo svolgimento dei rapporti bancari *de quibus* sulla base di documentazione parziale, ignorando completamente i contratti e le relative patture giungendo a risultati che, in assenza di un riscontro documentale puntuale, devono considerarsi arbitrari.

Deve, inoltre, rilevarsi che, in relazione alla determinazione del tasso usurario, il metodo di calcolo del TEG seguito dal consulente di parte, comprensivo delle c.m.s. e delle spese, non è condivisibile. E' noto, infatti, che le istruzioni in origine emanate dalla Banca d'Italia per la rilevazione dei tassi medi escludevano esplicitamente la c.m.s. dalla base di calcolo del TEG e che successivamente il

legislatore, con l'art. 2-bis del decreto-legge n. 185/2008, come convertito dalla legge n. 2/2009, ha espressamente stabilito che le commissioni, comunque denominate, che prevedono una remunerazione a favore della Banca dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione di fondi, sono rilevanti ai fini dell'applicazione del citato art. 2 della legge n. 108/1996 e ciò a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

Inoltre, lo stesso articolo dispone che il limite di determinazione del tasso soglia rimane regolato dalla disciplina vigente fino a che la rilevazione del TEGM "non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni".

L'esame del contenuto intrinseco della norma e delle espressioni letterali utilizzate dimostra, in modo inequivoco, che la stessa ha una portata innovativa, di modo che alla luce della necessaria interpretazione sistematica delle norme dell'unico ordinamento giuridico del quale deve essere assicurata la coerenza, si deve affermare che fino all'applicazione delle nuove Istruzioni della Banca d'Italia emanate nell'agosto 2009, nel calcolo del TEGM deve essere ricompresa la commissione di massimo scoperto.

In conformità alla nuova normativa, le "Istruzioni per la rilevazione di tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura", emanate dalla Banca d'Italia nell'agosto 2009, confermano che la commissione di massimo scoperto vada inclusa nella componente "oneri", di cui deve tenersi conto per la determinazione del tasso effettivo globale medio applicato ai finanziamenti di durata, prevedendo però, nelle disposizioni transitorie, che, fino al dicembre 2009, al fine di verificare il rispetto del limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari ai sensi dell'art 2 della legge 108/1996, gli intermediari devono attenersi ai criteri indicati nelle Istruzioni della Banca d'Italia e dell'UIC pubblicate nel 2009 che escludono dal calcolo del TEG le commissioni di massimo scoperto.

Deve essere accolta la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta nei confronti degli attori, avendo il CTB accertato, alla data del 31.12.2010, un saldo contabile a favore dell'Istituto di Credito pari ad euro 16.143,50, superiore rispetto a quello richiesto dalla banca.

La domanda della parte convenuta volta a far valere la responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. è respinta a carico della parte attrice e infondata, non essendo stata dimostrata l'esistenza di un danno derivato dall'attività processuale della controparte.

In fatti, il tema di responsabilità aggravata secondo la più recente elaborazione giurisprudenziale - che deve ritenersi pienamente condivisibile - incombe sul soggetto che intende ottenere tale condanna la prova non soltanto dell'elemento soggettivo ma anche dei danni effettivamente subiti e specificamente determinati nel loro ammontare, non essendo sufficiente un'allegazione generica e



ciò in considerazione del fatto che tale norma (comma 1 art. 96 c.p.c.) prevede un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale (cfr. Cass. 17902/10; Cass. 9080/2013).

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M 55/2014, tenuto conto della natura della controversia e delle questioni trattate.

Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico solidale degli attori.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa, così dispone:

- 1) rigetta le domande di parte attrice;
- 2) condanna la società *correntista* e i fideiussori  
, in via tra loro *solidale* al pagamento in favore della  
convenuta dell'importo di € 32.766,52 oltre i *interessi* legali successivi al 16.4.2013 fino al  
saldo;
- 3) condanna gli attori, in solido, alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta, che  
liquida in € 8.500,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa;
- 4) pone definitivamente le spese di CTU a carico solidale degli attori.

Lodi, 20 ottobre 2015

Il Giudice  
dott. Arianna D'Addabbo

EX PARTE CREDITORIS

